



Per *donare* la vita *Onlus*

STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata "PER DONARE LA VITA" – Onlus, ai sensi del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997, n. 460. L'Associazione opera senza limiti di durata.

Art. 2

SEDE

L'Associazione ha sede in Pisa, Via Paradisa, n. 2, presso l'Azienda Ospedaliera – Universitaria Pisana. La sede può variare secondo il deliberato dell'Assemblea dei soci.

Art. 3

FINALITA' E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

1. L'Associazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Gli scopi preminenti dell'Associazione sono:
 - a) promozione della cultura della salute secondo i criteri espressi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
 - b) accoglienza, assistenza e sostegno dei pazienti e dei loro parenti e congiunti che si rivolgono al Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riguardo agli interventi chirurgici complessi, e alle situazioni di lunga degenza con elevata intensità di cura;
 - c) guida e informazione nel percorso di diagnosi e cura, con l'apporto di specialisti volontari che promuovano la corretta conoscenza delle condizioni di salute e dei cambiamenti necessari nello stile di vita degli assistiti, al fine di svilupparne la consapevolezza e l'autonomia;
 - d) promozione di collegamenti interculturali, anche fra gli studenti dell'Università di Pisa, per coinvolgere volontari con competenze linguistiche diverse in un network di sostegno all'interculturalità degli assistiti;
 - e) attenzione ai bisogni materiali e morali connessi al ricovero dei pazienti e alla necessità dei loro congiunti di stare vicino ai propri cari;

- f) sostegno a iniziative e promozione di eventi sportivi, musicali e culturali in genere, per la divulgazione della cultura della salute e della donazione di organi e tessuti, e al fine di raccogliere i fondi da destinare alle attività istituzionali di questa Associazione e per sostenere la ricerca medica e scientifica.
2. Allo scopo di individuare o garantire le condizioni socialmente ed economicamente più vantaggiose per l'ospitalità degli assistiti e dei congiunti, l'Associazione intende promuovere o sottoscrivere direttamente convenzioni con alberghi e strutture ricettive adatte per l'ospitalità, o curarne direttamente la gestione finalizzandola esclusivamente a questo tipo di utenza.
 3. Per realizzare gli scopi preposti l'Associazione si avvale in modo determinato e prevalente delle prestazioni occasionali, volontarie e gratuite degli associati.
 4. L'Associazione ritiene importante il rapporto con le istituzioni pubbliche, in particolare con le Aziende del Servizio sanitario Pubblico, con le Amministrazioni locali della Toscana (Regioni, Province, Comuni, Commissioni di pari opportunità, Università, ecc.) per sviluppare i progetti relativi alle attività indicate, e promuove un collegamento con le altre Associazioni che perseguano fini simili operanti sul territorio, anche al fine di realizzare iniziative comuni, eventualmente con contributi economici mirati.

Art. 4

ATTIVITA' di VOLONTARIATO

L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità. L'Associazione si impegna ad attuare attività di volontariato, prestate in modo personale, spontaneo e gratuito esclusivamente per fini di solidarietà e tramite l'Associazione stessa. Le prestazioni sono erogate con continuità e rivolte a coloro che ne facciano richiesta in relazione e limitatamente alle finalità dell'Associazione, di cui all'Art. 3.

Art. 5

QUALIFICA di ONLUS

L'Associazione, essendo qualificata ai sensi del D.Lgs. 460/1977 quale Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, provvede a comunicare alla Direzione regionale delle Entrate competente per territorio la propria iscrizione all'anagrafe delle Onlus, nonché ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello stato di Onlus.

Art. 6

SOCI

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che intendano impegnarsi per il raggiungimento dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto.
2. Il rappresentante delle Organizzazioni pubbliche e/o private eventualmente inserito nel Consiglio Direttivo diverrà socio a titolo gratuito per tutta la durata del mandato.

3. La qualità di socio da diritto a partecipare alle attività, ricevere regolarmente i materiali prodotti dall'Associazione, essere informato sull'attività, nonché ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualifica, compreso quello di voto nell'Assemblea.
4. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, e all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.
5. Tutti i soci possono essere eletti alle cariche associative.

Art. 7

RECESSO O ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio cessa di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni, quando ne dia comunicazione scritta al Presidente. Le dimissioni avranno decorrenza immediata, salvo il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- b) per esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto, di morosità o di incompatibilità con la natura degli scopi perseguiti dall'Associazione. L'esclusione viene votata dal Consiglio a maggioranza qualificata e ratificata dall'Assemblea dei soci alla prima seduta utile.

Art. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Collegio dei Revisori.
2. Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori vengono eletti attraverso le elezioni. Il Segretario provvede a rendere pubbliche le modalità, giorno, sede e orari di votazione, nome dei candidati e degli scrutinatori, tramite il mezzo/i ritenuto più idoneo alla massima diffusione tra i soci.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio, tra i propri componenti.
4. Tutte le cariche sono gratuite.

Art . 9

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. All'Assemblea dei soci spettano i seguenti compiti:
 - a) approvare tutte le linee generali di programma di attività dell'Associazione e deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale, ivi compresi eventuali atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
 - b) approvare il rendiconto gestionale preventivo e consuntivo, l'eventuale regolamento interno e le relazioni del Consiglio Direttivo;
 - c) confermare l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, o di una parte di questi in caso di cessazione anticipata per dimissioni di alcuni membri, qualora non ci sia più il numero minimo per garantire il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
 - d) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto sociale, sullo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione;
 - e) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dagli altri organi dell'Associazione.
3. L'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Segretario, su disposizioni del Presidente, con un anticipo di almeno 15 giorni, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati con i mezzi più idonei a garantire la massima diffusione (es.: sms, posta elettronica, sito ufficiale). Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, se si tratta di convocazione ordinaria o straordinaria. I soci all'atto dell'iscrizione sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo, il proprio recapito e-mail, o quello di una persona di loro fiducia, il numero di cellulare e sono, inoltre, tenuti ad avvisare di eventuali variazioni successive degli stessi. Con l'atto del tesseramento si accettano esplicitamente senza possibilità di reclamo le citate indicate modalità di convocazione.
4. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno e, per l'approvazione del bilancio, deve essere convocata non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
5. L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta sia ritenuto necessario. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria, con relativa proposta di ordine del giorno, potrà avvenire per:
 - a) iniziativa del Presidente;
 - b) apposita istanza di almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta;
 - c) apposita istanza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
6. Le Assemblee dovranno essere convocate presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.
7. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, In caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di questi, la Presidenza dell'Assemblea sarà assunta da uno dei soci presenti, proclamato dalla maggioranza dei partecipanti. In mancanza del Segretario, ne verrà designato uno con le stesse modalità del Presidente.
8. Per la regolarità delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea si applicano le

seguenti norme:

- a) l'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
 - b) l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualora siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
 - c) le deliberazioni sono sempre valide a maggioranza assoluta dei presenti. Ogni socio ha diritto a un solo voto, senza alcuna forma di delega. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci.
9. La data per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori devono essere comunicate ai soci secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo in carica, che nomina anche tre scrutinatori. Gli scrutinatori non dovranno essere scelti tra i candidati.
10. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
11. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
12. Potranno prendere parte alle Assemblee i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo i soci maggiorenni. Con congruo anticipo il Consiglio Direttivo pubblicherà, con i mezzi e sui canali ritenuti più opportuni per la massima diffusione all'interno dell'Associazione, l'elenco dei soci aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Art. 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea, cura l'esecuzione delle delibere assembleari, sulla base delle quali si occupa della stipula degli atti e dei contratti inerenti l'attività sociale, redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, determina le quote associative e delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei soci. Svolge, inoltre, tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
2. Delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti.
3. Resta in carica per tre anni e i Consiglieri possono essere rieletti.

4. Il Consiglio è composto da un minimo di sette a un massimo di 12 componenti eletti dall'Assemblea con modalità e maggioranza di cui all'Art. 9 precedente.
5. Il Consiglio nomina tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione e fissa le eventuali responsabilità degli altri Consiglieri.
6. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi, compreso l'eventuale mandato/i da Presidente. Possono successivamente essere rieletti dopo una sospensione di almeno un triennio.
7. Ogni socio non può ricoprire l'incarico di Presidente per più di due mandati, anche non consecutivi.
8. Il Consiglio è convocato dal Segretario, su disposizioni del Presidente, o qualora lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
9. Trattandosi di organo esecutivo, il Consiglio è validamente convocato anche con minimo preavviso, purché tutti i Consiglieri siano stati regolarmente invitati.
10. Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri.
11. Ogni Consigliere ha diritto a un solo voto.
12. Nel caso di votazione con parità di voti, prevale il voto del Presidente.
13. Di ogni riunione del Consiglio si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 11

IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio tra i propri componenti. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere eletto per massimo due mandati, anche non consecutivi. Il Vicepresidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi, compreso l'eventuale mandato/i da Presidente.
2. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di mancanza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nella rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
3. Il Presidente dispone la convocazione e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio, sovrintende alle attività dell'Associazione e all'esecuzione delle delibere degli Organi Sociali. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso,

nella riunione immediatamente successiva. In caso di mancanza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata e presieduta dal Vicepresidente, che lo sostituisce nelle funzioni.

Art. 12

IL SEGRETARIO

Il Segretario assicura la convocazione delle Assemblee nei casi previsti dal presente Statuto, la redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio e ne cura la conservazione e la massima diffusione con i mezzi ritenuti più idonei. Viene eletto tra i componenti del Consiglio, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi.

Art. 13

IL TESORIERE

Il Tesoriere riscuote le quote annuali e provvede ad ogni adempimento amministrativo e contabile dell'Associazione. Il Tesoriere viene eletto tra i componenti del Consiglio, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 14

COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due eventuali supplenti aventi idonea capacità professionale. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Art. 15

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal fondo sociale, dagli eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione non reinvestiti nelle attività istituzionali previste in questo Statuto, dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione. Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo.

Art. 16

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - a) le quote annuali associative e contributi;
 - b) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
 - c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;

- d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti che siano espressamente destinati agli scopi dell'Associazione;
 - e) i proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - f) i proventi provenienti da raccolte pubbliche di fondi;
 - g) i redditi del patrimonio e ogni altro provento.
2. Tali entrate dovranno essere impiegate per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni degli organi sociali.
 3. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
 4. Il bilancio viene approvato dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità previste all'Art. 9 precedente.
 5. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra i soci, anche in forme indirette. La partecipazione sociale non può in alcun modo essere collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.
 6. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea deciderà come destinare il patrimonio residuo, che dovrà comunque essere indirizzato per finalità identiche o simili a quelle statutarie o perseguite da altre associazioni simili.

Art. 17

MODIFICA DELLO STATUTO

Lo Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio o su richiesta di almeno due terzi dei soci.

Art. 18

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 19

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.